

Comune di Cuorgne' (Torino)

FERROVIA CANAVESANA – OPERA SOSTITUTIVA PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO N.30 (KM 34+283) E N.31 (KM 35+206) IN COMUNE DI CUORGNÈ. RATIFICA VARIANTE URBANISTICA CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.83/A1811B/2026 DEL 23/01/2026.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 17-14367 in data 20.12.2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 52 del 30.12.2004, veniva approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. e i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 49 del 10.12.2009, veniva approvata la Variante al P.R.G.C. vigente di adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi artt. 31 bis e 31 ter L.R. 56/77 e s.m. e i. e L.R. 1/2007 e D.P.G.R. 2/R del 05.03.2007;
- lo strumento urbanistico vigente è stato oggetto di alcune modifiche non costituenti variante, redatte ai sensi dell'art. 17, comma 8 (ora comma 12), della L.R. n. 56/77 e s.m. e i., l'ultima delle quali approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.08.2023;

Premesso altresì che:

- la Regione Piemonte sta realizzando, tramite RFI S.p.A. – Soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria e Soggetto attuatore ex art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, gli interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria, che comprendono l'attrezzaggio della ferrovia Canavesana - linea Rivarolo-Pont Canavese con il Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT);
- l'attuale normativa sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale impone la revisione degli apparati di sicurezza e segnalamento, e l'eventuale adeguamento dei passaggi a livello, inclusi quelli della ferrovia Rivarolo-Pont Canavese, alle specifiche tecnico-funzionali adottate per il SCMT sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI;
- nel tratto ferroviario della Canavesana - linea Rivarolo-Pont Canavese ricadente nel territorio comunale di Cuorgnè sono presenti i passaggi a livello n. 30 (km 34+283) e n. 31 (km 35+206);
- il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte ha attivato un tavolo di lavoro con RFI S.p.A. e il Comune di Cuorgnè per valutare le criticità derivanti dalla potenziale soppressione di tali passaggi a livello e garantire la realizzazione del Piano Operativo di sicurezza ferroviaria.
- a seguito delle analisi condotte, anche coinvolgendo Enti terzi, è stato convenuto di chiudere i passaggi a livello n. 30 (km 34+283) e n. 31 (km 35+206), con realizzazione di un'opera mitigativa alternativa, necessaria per risolvere le criticità locali connesse alla soppressione dei passaggi a livello, come meglio descritto negli elaborati progettuali;

- la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale DD 83/A1811B/2026 del 23/01/2026, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla "Soppressione passaggio a livello in Comune di Cuorgnè n. 30 (km 34+283) e n. 31 (km 35+206)" e contestuale realizzazione di viabilità alternativa, sulla ferrovia Canavesana - linea Rivarolo-Pont Canavese;
- tale approvazione è avvenuta a seguito di Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, attivata con nota n. 54008 del 04/12/2025 dal Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte e pervenuta al prot. dell'Ente al n. 23258 del 04/12/2025;
- la Conferenza dei Servizi ha valutato anche la componente afferente alla variante urbanistica necessaria ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- la suddetta Determinazione Dirigenziale DD 83/A1811B/2026 del 23/01/2026, stabilisce espressamente che la variante urbanistica è ratificata dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile ed è efficace in seguito alla sua pubblicazione;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 53 bis comma 1 della Legge 108/2021, inserito con DL n.152 del 06.11.2021 e convertito con Legge n. 233 del 29.12.2021, *“la determinazione conclusiva della conferenza [...] ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti”*;
- l'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/77 stabilisce che *“sono escluse (dal presente articolo) le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge”*;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8/11/2016, n. 4/AMB precisa che *“legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della l.r. 56/1977”*;

Visto:

- Il progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla Regione Piemonte per un costo complessivo di € 1.097.734,32 e in particolare gli elaborati relativi alla Variante urbanistica di che trattasi, allegati alla presente deliberazione:
 - a) INT. 06 PL 30 km 34+283 CUORGNE' - Relazione generale descrittiva (181924_333_PF_06GE_RE_SX_E01B), paragrafo 10;
 - b) INT. 07 PL 31 km 35+206 CUORGNE' - Relazione generale descrittiva (181924_333_PF_07GE_RE_SX_E01B), paragrafo 10;
- la Determinazione Dirigenziale Determinazione Dirigenziale DD 83/A1811B/2026 del 23/01/2026 della Regione Piemonte, acclarata al prot. 1735 del 28/01/2026, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica dell'intervento di che trattasi, per cui sono stati altresì acquisiti i pareri/contributi / autorizzazioni dei seguenti Enti: ENI S.p.A., Comune di Cuorgnè, SNAM, Città Metropolitana di Torino, Settore Regionale Rapporti con le Autonomie Locali, Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale, Terna Rete Itali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- la documentazione pervenuta al prot. 3725 del 23/02/2026 relativa agli elaborati tecnico illustrativi per la Variante Urbanistica di che trattasi, allegati alla presente deliberazione:
 - c) INT.06 PL 30 km 34+283 ed INT.07 PL 31 km 35+206 CUORGNE – GENERALI – Planimetria PRGC vigente (181924_333_PF_11VA_PL_SX_E02A);

- d) INT.06 PL 30 km 34+283 ed INT.07 PL 31 km 35+206 CUORGNE – GENERALI – Planimetria di variante urbanistica (181924_333_PF_11VA_PL_SX_E01A);
- e) INT.06 PL 30 km 34+283 ed INT.07 PL 31 km 35+206 CUORGNE – GENERALI – Relazione di variante urbanistica (181924_333_PF_11VA_PL_SX_E01A)

Considerato inoltre che:

- l'intervento prevede la soppressione del passaggio a livello n. 30 (km 34+283) e n. 31 (km 35+206), con contestuale realizzazione di viabilità alternativa e sostitutiva;
- la soppressione dei passaggi a livello n. 30 (km 34+283) e n. 31 (km 35+206) sarà gestita mediante specifici accordi per garantire l'accesso agli operatori per la manutenzione;
- l'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza della linea ferroviaria Canavesana e si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggior sicurezza nella circolazione dei treni e degli utenti della strada, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario e stradale;

Dato atto che:

- il perfezionamento della variante urbanistica comporterà dichiarazione di pubblica utilità e contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ovvero apposizione di servitù pubblica di passaggio sulle aree private interessate;
- l'attuazione delle procedure espropriative è demandata a R.F.I. S.p.A.;

Visto:

- l'art. 53 bis comma 1 della Legge 108/2021, inserito con DL n.152 del 06.11.2021 e convertito con Legge n. 233 del 29.12.2021;
- l'art. 17 bis, comma 15 bis, della L.R. 56/77 e s.m. e i.;
- Il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8/11/2016, n. 4/AMB;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 bis, comma 15 bis, della L.R. 56/77 e s.m. e i., il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sulla variante di che trattasi alla prima seduta utile, pena la decadenza della stessa;

Ritenuto che sussistano tutti gli elementi per procedere all'approvazione della variante di che trattasi e la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione - BUR ai fini della sua efficacia;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente mentre nulla rileva in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Su relazione dell'Ass. Ambrosio;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Armani, Trettene, Pianasso, Perotti e Pieruccini, rispondono l'Ass. Ambrosio e il SINDACO Presesidente;

Alle ore 19,07 esce dall'aula il Cons. Armani;

Considerato che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola, il SINDACO Presidente dichiara chiusa la discussione generale e sottopone a votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto .

La votazione resa in forma palese dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 16, Votanti n. 16

Favorevoli n. 14, Contrari n. //, Astenuti n. 2 (Pieruccini -Perotti)

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di prendere atto della Determinazione Dirigenziale Determinazione Dirigenziale DD 83/A1811B/2026 del 23/01/2026 della Regione Piemonte, acclarata al prot. 1735 del 28/01/2026, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica dell'intervento di "Soppressione passaggio a livello in Comune di Cuorgnè n. 30 (km 34+283) e n. 31 (km 35+206)" e contestuale realizzazione di viabilità alternativa, sulla ferrovia Canavesana - linea Rivarolo-Pont Canavese;
- 2) di ratificare la variante urbanistica al Piano Regolatore Generale Comunale conseguente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al precedente punto 1), approvando gli elaborati tecnico illustrativi relativi, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - a) INT. 06 PL 30 km 34+283 CUORGNE' - Relazione generale descrittiva (181924_333_PF_06GE_RE_SX_E01B), paragrafo 10;
 - b) INT. 07 PL 31 km 35+206 CUORGNE' - Relazione generale descrittiva (181924_333_PF_07GE_RE_SX_E01B), paragrafo 10;
 - c) INT.06 PL 30 km 34+283 ed INT.07 PL 31 km 35+206 CUORGNE – GENERALI – Planimetria PRGC vigente (181924_333_PF_11VA_PL_SX_E02A);
 - d) INT.06 PL 30 km 34+283 ed INT.07 PL 31 km 35+206 CUORGNE – GENERALI – Planimetria di variante urbanistica (181924_333_PF_11VA_PL_SX_E01A);
 - e) INT.06 PL 30 km 34+283 ed INT.07 PL 31 km 35+206 CUORGNE – GENERALI – Relazione di variante urbanistica (181924_333_PF_11VA_PL_SX_E01A)
- 3) di disporre la pubblicazione della variante sul bollettino ufficiale della Regione – BUR ai fini dell'acquisizione d'efficacia, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. e i.;
- 4) di prendere atto che il perfezionamento della variante comporta dichiarazione di pubblica utilità e contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ovvero apposizione di servitù pubblica di passaggio sulle aree private interessate;

- 5) di autorizzare il Sindaco e gli uffici comunali competenti ad adottare tutti gli atti necessari per dare piena attuazione alla presente deliberazione;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture e a R.F.I. S.p.A.;

(omissis)